|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul

territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (21G00024)

(GU n.45 del 23-2-2021)

 Vigente al: 24-2-2021

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla

diffusione del virus COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

 Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare

specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da

COVID-19;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 22 febbraio 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Denominazione del territorio nazionale in zone

 1 All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

dopo il comma 16-sexies e' aggiunto il seguente:

 «16-septies. Sono denominate:

 a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei

cui territori l'incidenza settimanale di contagi e' inferiore a 50

casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si

collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

 b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e

16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi

e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in

uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato,

nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale

dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di

rischio alto;

 c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui

territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi

ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3,

con livello di rischio almeno moderato;

 d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti

parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».

 Art. 2

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione

 del COVID-19

 1. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e'

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di

diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati

da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita'

ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla

propria residenza, domicilio o abitazione.

 2. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in

ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo

spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al

giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore

22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi

gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone

esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o

non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma

non si applica nella Zona rossa.

 3. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale

comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con

popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non

superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in

ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4

dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' abrogato.

 Art. 3

 Sanzioni

 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35.

 Art. 4

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Speranza, Ministro della salute

 Gelmini, Ministro per gli affari

 regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |